

Informativa



Questo sito, e gli strumenti di terze parti richiamati, utilizzano cookie indispensabili per il funzionamento tecnico del sito stesso e utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la [Cookie Policy](#).

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie nella modalità sopra indicata.

GIORNATA DI STUDIO EUTEKNE

La redazione del bilancio consolidato italian GAAP alla luce del DLgs. 139/2015: principi generali e problemi applicativi

I PIÙ LETTI

Quadro RS, rischio maggiore per i forfetari fedeli

17 maggio 2016

Casero: Non ci sarà nessuna proroga per UNICO

12 maggio 2016

Recupero degli acconti IRAP 2015 per i professionisti con un solo dipendente

12 maggio 2016

Dichiarazione per l'esonero dal canone RAI entro lunedì, anche via PEC

14 maggio 2016

In arrivo dalle Entrate oltre 500 mila preavvisi di irregolarità

13 maggio 2016

ULTIME NOTIZIE

Per il CNDCEC, le misure del «decreto banche» andrebbero rimate e ponderate

18 maggio 2016

Allo studio del Governo un gruppo di lavoro sulla possibilità di «voluntary-bis»

17 maggio 2016

Il termine per il prospetto informativo disabili slitta ancora al 23 maggio

17 maggio 2016

ULTIME NOTIZIE

Per il CNDCEC, le misure del «decreto banche» andrebbero rimate e ponderate

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 maggio 2016



Dopo aver espresso, nei giorni scorsi, alcune prime perplessità (si veda ["Commercialisti](#) contro il decreto sulle banche" del 5 maggio), ieri il CNDCEC, rappresentato dal Segretario Achille **Coppola**, ha presentato le proprie osservazioni e proposte sul Ddl. di conversione DL n. 59/2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure **esecutive e concorsuali**, nonché a favore degli investitori in **banche** in liquidazione (A.S. 2362) nel corso di un'audizione in Commissione Finanze del Senato.

Nel dettaglio i [commercialisti](#) non ritengono condivisibile la scelta legislativa di intervenire a distanza di pochi mesi sull'impianto del codice di procedura civile e, più specificatamente, sul libro III dedicato al processo di esecuzione, già sensibilmente modificato dal DL 83/2015.

La **stratificazione** di provvedimenti normativi che vengono elaborati a breve distanza gli uni dagli altri, senza opportune riflessioni e più che altro senza la necessaria attività di coordinamento tra le nuove previsioni e quelle preesistenti può infatti generare – ad avviso del CNDCEC – **disorientamento** tra gli interpreti e rappresentare sia motivo di aggravamento per il lavoro di magistrati e professionisti, sia motivo di grande **incertezza** per i creditori e gli stakeholder.

Partendo dal presupposto che lo strumento del decreto legge non dovrebbe essere utilizzato nei casi in cui si intenda incidere significativamente su materie che, per complessità e rilevanza e per le ricadute sul sistema socioeconomico, necessiterebbero della condivisione da parte delle forze rappresentate in Parlamento, secondo i [commercialisti](#) gli artt. 1 e 2 del DL 59/2016, relativi al **pegno mobiliare non possessorio** e al **finanziamento** alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, necessitano di un'attenta rimediazione e ponderazione, senza trasfondere ciò che è stato disciplinato nella



IL CASO DEL GIORNO

Commissario liquidatore parte civile anche senza autorizzazione


/ Maurizio MEOLI

Nell'ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 206 del RD 267/42 stabilisce che l'azione di responsabilità contro gli ...

Detassazione dei premi di risultato, on line la procedura per il deposito telematico

17 maggio 2016

ALTRE NOTIZIE >



normativa speciale in regole generali.

Ciò per evitare il diffondersi di prassi in danno agli imprenditori (e, per altri versi, ai consumatori) che, tramite il riconoscimento legislativo del **patto marciano** stipulato in situazioni di evidente disparità contrattuale, mascherino veri e propri **abusi** di posizione (dominante).

Con riferimento poi, all'art. 3 del decreto, che prevede l'istituzione di un **registro elettronico** delle procedure di espropriazione forzata immobiliari, delle procedure d'insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi, il Consiglio nazionale auspica che, a fronte dell'impegno richiesto ai professionisti (autorizzati ex art. 5 del DL ad avvalersi dei dati e delle informazioni immesse nelle banche dati, anche per recupero di crediti verso terzi) e dell'onere ricadente sulla collettività, possa corrispondere un'**adeguata conoscenza** delle modalità telematiche, delle nuove opportunità e dei vantaggi che esse offrono da parte di tutti gli operatori del sistema.

Infine, le disposizioni in favore degli **investitori in banche in liquidazione** (artt. 8 e ss.) renderebbero necessaria un'approfondita riflessione sui criteri impiegati per individuare i risparmiatori che possono chiedere l'indennizzo al Fondo interbancario di tutela e una disamina delle problematiche relative alla gestione degli istituti di credito che, se incentrata su prudenza, coerenza, diligenza e ragionevolezza potrebbe **evitare ricadute disastrose** sugli investitori e sui consumatori.

Per questa serie di motivi, il CNDCEC ritiene che l'entrata in vigore di disposizioni tanto rilevanti per l'economia possa essere rinviata quanto meno a **data successiva** all'entrata in vigore della **legge** di conversione.

Ieri, tra l'altro, la Commissione Finanze del Senato ha deciso di spostare il termine per la presentazione degli **emendamenti** al decreto, inizialmente prevista per le 14 di oggi, **alle 18 di domani**, al fine di disporre in tempo utile del parere della Commissione Giustizia sul provvedimento in esame e di consentire il dovuto approfondimento.

Copyright 2016 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO



NOVITÀ



UNICO SP 2016

Prezzo 35,00
(€ 29,00 abbonati SI)



Home > Impresa > Banche > Decreto Banche: le proposte dei Commercialisti

L'AUDIZIONE PARLAMENTARE - 18 MAGGIO 2016 ORE 06:00

Archivia e leggi dopo

Regola testo

Stampa

Crea PDF

Condividi

Decreto Banche: le proposte dei Commercialisti

Banche

Pur non criticando l'impianto complessivo delineato dal D.L. 59/2016 nella regolamentazione del pegno non possessorio e del contratto di trasferimento concluso a garanzia dei finanziamenti bancari il Consiglio nazionale dei **Commercialisti** evidenzia la necessità di introdurre alcune modifiche tese a evitare il diffondersi di prassi in danno di imprenditori e consumatori.

Nella giornata di ieri, 17 maggio 2016, il Consiglio nazionale dei **Commercialisti** è intervenuto nell'ambito di un'audizione parlamentare in Senato sull'iter di conversione del **D.L. 3 maggio 2016 n. 59** recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione".

Come già osservato in una precedente audizione, il CNDCEC ritiene non condivisibile la scelta effettuata dal legislativo di intervenire a distanza di pochi mesi sull'impianto del codice di procedura civile e, più specificatamente, sul libro **III** dedicato al processo di esecuzione, già sensibilmente modificato dal D.L. 83/2015, criticando per altro l'utilizzo dello strumento del decreto legge in assenza della ricorrenza dei requisiti di necessità e urgenza costituzionalmente previsti.

Per tali motivi, e addivenendo alle riflessioni relative all'articolato del decreto, secondo i **Commercialisti** gli artt. 1 e 2 del provvedimento necessiterebbero di un'attenta rimeditazione e ponderazione, senza trasfondere ciò che è stato disciplinato nella normativa speciale in regole generali.

L'attuale sistema delle garanzie, osserva il CNDCEC, risulta disperso in una serie di norme contenute oltre che nel codice civile, in leggi di settore e che, per l'appunto, si rende necessario procedere ad una revisione sistematica della materia, coniando nuove disposizioni che possano adeguarsi alle esigenze dei mercati e al mutato contesto storico ed economico.

Tale esigenza, però, non dovrebbe prevalere sulla necessità di garantire la certezza dei diritti (anche acquisiti) e al contempo non dovrebbe essere appannaggio solo di coloro che, per posizione assunta nell'economia, possono influire sulla capacità negoziale di altri soggetti.

Alla luce di quanto sopra, onde evitare che nel caso di fallimento dichiarato nei confronti del debitore, il CNDCEC ritiene che i creditori insinuati ma non assistiti da un **pegno non possessorio** siano gravemente lesi dalle modalità di vendita, di escussione, di locazione o appropriazione del bene, proponendo di limitare i diritti del titolare del pegno non possessorio al riconoscimento della prelazione, al pari del comune creditore pignoratizio.

Tra gli aspetti di maggiore interesse il CNDCEC sottolinea il ruolo e le funzioni demandate al nuovo **registro elettronico** istituito presso il Ministero della Giustizia, destinato a conservare informazioni e documenti relativi alle procedure di espropriazione forzata immobiliare, alle procedure concorsuali, agli istituti di composizione negoziale della crisi, alle procedure di amministrazione straordinaria e alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012, utili per agevolare la creazione di un vero mercato dei crediti deteriorabili, sotto la vigilanza di Banca d'Italia.

Dal momento che l'istituzione del registro non avviene senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica i **Commercialisti** auspicano che a fronte dell'impegno richiesto ai professionisti e dell'onere ricadente sulla collettività, possa corrispondere un'adeguata conoscenza delle modalità telematiche, delle nuove opportunità e dei vantaggi che esse offrono da parte di tutti gli operatori del sistema.

Infine, secondo il CNDCEC, le disposizioni contenute nell'artt.8 e ss. del d.l. n. 59/2016 e relative alle misure in favore degli investitori in **banche in liquidazione**, renderebbero necessaria una approfondita riflessione sui criteri impiegati per individuare i risparmiatori che possono chiedere l'indennizzo al **Fondo interbancario di Tutela** e, più che altro, una disamina delle problematiche relative alla gestione degli istituti di credito che se incentrata su prudenza, coerenza, diligenza e ragionevolezza potrebbe evitare ricadute disastrose sugli investitori e sui consumatori.

Per tutto quanto sopra esposto, il CNDCEC ritiene che l'entrata in vigore di disposizioni tanto rilevanti per la nostra economia possa essere rinviata quanto meno a data successiva all'entrata in vigore della legge di conversione.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

IN EVIDENZA



Centrale rischi: osservazioni alle modifiche entro il 6 giugno



D.L. "Salva Banche" penalizzante per i curatori fallimentari

PMI-dome

infoiva

il Quotidiano delle Partite Iva

Bussola Fiscale Impresa Professioni Banche & Imprese Idee & Opportunità Non Solo Tasse Grandi Aziende Made In Italy

I **commercialisti** sul decreto banche



Non è tutto oro quello che luccica nel recente **decreto banche** emanato dal governo, almeno secondo il punto di vista dei **commercialisti italiani**. Per il presidente dei **commercialisti**, Gerardo Longobardi, il decreto legge contiene **infatti aspetti poco condivisibili**.

Secondo **Longobardi**, in tutta la questione “*desta innanzitutto perplessità il fatto che si utilizzi l’abusato strumento del decreto legge, senza connotazione dei requisiti costituzionalmente richiesti della necessità e dell’urgenza, su materie che dovrebbero essere condivise dalle forze politiche rappresentate in Parlamento*”.

Prosegue il **presidente dei commercialisti**: “*Non convincono alcune novità inserite nell’ambito delle procedure concorsuali, quali ad esempio quelle che prevedono, quale ulteriore ipotesi di revoca per giusta causa del curatore, il mancato rispetto dell’obbligo di presentare un progetto di ripartizione delle somme disponibili ogni quattro mesi a partire dalla data di emissione del decreto di esecutività dello stato passivo*”.

Secondo **Longobardi**, così facendo “*non si considera che non sempre è possibile procedere al riparto nei termini suddetti e che il curatore risulta essere ulteriormente gravato da adempimenti importanti che ne complicano sensibilmente l’attività. Del resto, con la manovra della scorsa estate (d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 132/2015) erano state previste nuove ipotesi di giusta causa di revoca del pubblico ufficiale nei casi di mancato rispetto dei termini previsti*”.

Cerca su INFOIVA...



PARTNER UFFICIALE
Istituto
Nazionale
Tributaristi



CONFASSOCIAZIONI
Confederazione Associazioni Professionali

Conto Deposito CheBanca! fino al 15/12/2012 4% sulla nuova liquidità

SONDAGGIO

Chi vorresti come presidente del Consiglio?

Mi va bene Matteo Renzi

Silvio Berlusconi

Il Divino Otelma

Mio nonno: è più saggio di tutti i politici

Mario Draghi

Vota

Mostra i risultati

resta in contatto con noi anche su



per la predisposizione del programma di liquidazione e di quelli previsti per la realizzazione della liquidazione dell'attivo".

I **commercialisti** esprimono anche perplessità sulle proposte relative al **mercato dei crediti deteriorati** e sulle disposizioni di cui all'art. 1, relative al pegno mobiliare non possessorio. "Tralasciando le questioni strettamente giuridiche sull'opportunità di veicolare in modo definitivo l'istituto del patto marciano nel nostro ordinamento – sottolinea infatti Longobardi – le perplessità maggiori al riguardo si rinvergono nella previsione di differenti ipotesi di inadempimento correlate alle modalità effettive di rimborso e nella efficacia costitutiva dell'iscrizione del pegno in un registro informatizzato istituito presso l'Agenzia delle Entrate, che, come è noto è istituzionalmente tenuta a svolgere, secondo il proprio statuto, tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali".

 Print  PDF

Altri articoli che potrebbero interessarti



I commercialisti e i Panama Papers



I commercialisti sul Patent box



730 precompilato e detrazione spese di istruzione



Da UniCredit e Bei 700 milioni di finanziamenti alle imprese italiane

Ti piace questo articolo? Condividilo!



infoiva.com è un supplemento alla testata giornalistica EJOURNAL.IT

Testata Giornalistica Online registrata presso il Tribunale di Milano, Reg.n°100/02-03-2010

Direttore Responsabile: Davide Passoni

[Privacy & Cookie Policy](#)